

(N. 578)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MARTINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1954

Riordinamento degli organici degli insegnanti degli Educandati governativi femminili e concorsi speciali negli stessi.

ONOREVOLI SENATORI. — Gli Educandati femminili governativi ebbero varie origini nel tempo ma a tutti fu comune il fine di educare e preparare alla vita familiare le giovanette che venivano accolte.

Al succedersi delle diverse epoche sociali essi ebbero però preoccupazione di adattare i propri strumenti educativi e la propria attività alle nuove esigenze che si facevano strada e si passò così da una educazione prevalentemente donnesca e religiosa ad attività culturali varie che servissero a soddisfare più esaurientemente le aspirazioni dei ceti sociali che si avvalevano dell'opera delle istituzioni in parola.

Successivamente, per disposizione di cui al regio decreto 29 giugno 1883, n. 1514, gli Educandati vennero posti alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione e fu creato un organico di personale statale per il funzionamento degli Istituti e dei corsi di cultura annessi.

Le mutate condizioni politico-sociali e il diverso orientamento assunto dall'attività femminile nella società moderna fecero avvertire la necessità di trasformare i corsi di cultura in regolari corsi di studio che si concludessero con il rilascio di un legale titolo di studio.

Furono istituiti così cinque corsi completi di Scuole normali negli Educandati di Firenze, Milano, Palermo, Verona ed Udine e un corso inferiore di studi nell'Educandato di Montagnana.

L'organico del personale insegnante statale, che doveva servire per far funzionare le suddette scuole, venne fissato dalla Tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1387.

A seguito della riforma della scuola, avvenuta nel 1923, per effetto della quale le Scuole normali vennero trasformate in Istituti magistrali, si avvertì la necessità di ritoccare gli organici degli Educandati in parola, ma i regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1° otto-

bre 1931, n. 1312, non apportarono sostanziali innovazioni negli organici del personale insegnante degli Educandati e fu lasciata al giudizio della Direzione dei singoli Educandati la facoltà di disporre del migliore impiego degli insegnanti in organico, tenendo conto soprattutto della nuova distinzione delle materie di insegnamento considerate non più per cattedre ma per somma numerica di materie.

Il ripiego a cui si volle pervenire doveva subito rivelare i suoi lati difettosi.

Infatti, si era avvertita da tempo la necessità di sistemare gli organici del personale insegnante delle Scuole di istruzione media annesse agli Educandati in questione per renderli più aderenti alle nuove esigenze.

Ma le successive disposizioni di legge (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, ecc.) si rivelarono incomplete perchè non si preoccuparono di dare al personale insegnante una sicura garanzia di sviluppo di carriera, e alla Scuola quell'effettivo organico che le disposizioni di legge vigenti in materia di orari e obblighi d'insegnamento negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, prevede.

Il disegno di legge che si vuole presentare all'approvazione del Senato è inteso a dare una sistemazione agli organici del sopra menzionato personale, ad apportare talune altre innovazioni che si sono reputate necessarie ai fini del migliore funzionamento degli Educandati governativi femminili e ad autorizzare il Ministero della pubblica istruzione a bandire concorsi speciali riservati a determinate categorie di personale che da diversi anni prestano la loro opera alle dipendenze degli Educandati.

In particolare, con l'articolo 1 vengono fissate, nell'annessa Tabella n. 1, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di orari e obblighi di insegnamento negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, i nuovi organici del personale insegnante di gruppo A, ruolo A e ruolo B. Tale organico risulta numericamente inferiore a quello previsto dalle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, che era stato compilato senza tener conto di quella specifica fisionomia che le scuole e gli istituti annessi agli Educandati

governativi stanno assumendo. Infatti, mentre nella loro origine le Scuole e gli Istituti annessi agli Educandati rispecchiavano, in maniera sensibile, la fisionomia di Scuole « Conformate » ed erano previsti quindi, oltre alle materie di insegnamento costituenti Cattedre di ruolo e di incarico per le Scuole ed Istituti statali, taluni insegnamenti per prestazioni *extra* scolastiche; nel nuovo organico, le materie per prestazioni *extra* scolastiche sono ridotte al minimo e si è cercato di stabilire una più coerente analogia tra le Scuole ed Istituti di istruzione media funzionanti negli Educandati e le rispettive Scuole ed Istituti d'istruzione media statale.

Tale innovazione, mentre tende a dare alle suddette Scuole ed Istituti una fisionomia più aderente alle esigenze dei tempi, ha apportato una sensibile economia al Tesoro.

Vengono inoltre, nel secondo comma dello stesso articolo, fissati nell'apposita tabella n. 2, i tipi di scuole funzionanti negli Educandati e precisamente: la Scuola media, il Ginnasio e il Liceo classico negli Educandati di Milano, Firenze, Palermo e Verona e la Scuola media e l'Istituto magistrale negli Educandati di Montagnana e di Udine.

Con l'articolo 2 si stabiliscono quali devono essere i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi per Cattedre d'insegnamento negli Istituti di istruzione media annessi agli Educandati.

Inoltre viene formalmente dichiarato che nei riguardi del personale insegnante negli Istituti in parola, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e di carriera previsto per il personale insegnante degli Istituti di istruzione media statale, dal regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modifiche ed integrazioni.

Il citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, mentre riconosceva valida tale analogia, per effetto di una infelice formulazione del primo comma dell'articolo 2, aveva vincolato lo sviluppo di carriera del sopra nominato personale, mantenendolo nei limiti fissati dalle tabelle annesse e con ciò aveva preclusa ogni possibilità di ulteriori sviluppi di carriera che la legge avrebbe potuto, come in realtà si è verificato, concedere al personale insegnante degli Istituti di istruzione media dello Stato.

L'aver resa più esplicita la norma relativa allo sviluppo di carriera del cennato personale vuole significare un atto di giustizia.

L'articolo 3 stabilisce, a mezzo della tabella n. 3 allegata, quali devono essere le materie di insegnamento date per incarico in ciascun Istituto di istruzione media annesso agli Educandati; stabilisce inoltre con quale modalità vengono conferiti gli incarichi, in che misura deve essere praticato il trattamento economico al suddetto personale e in forza di quale disposizione di legge devono essere disciplinati gli obblighi di insegnamento nelle cattedre date per incarico.

L'articolo 4 poi detta norme particolareggiate per stabilire dentro quali limiti di orario devono essere contenuti gli insegnamenti che, per tradizione, sono stati riconosciuti quali insegnamenti di incarico per prestazioni *extra* scolastiche a carico dello Stato e in che misura deve essere corrisposto il trattamento economico. L'ultimo comma dello stesso articolo riguarda il personale che cessa di essere a carico dello Stato e passa alle dipendenze dei singoli Educandati.

L'articolo 5 è sostanzialmente inteso a sistemare, nei rispettivi ruoli, il personale insegnante di gruppo A.

In conseguenza della riduzione dell'organico del personale insegnante negli Istituti di istruzione media annessi agli Educandati, al fine di evitare che potessero verificarsi situazioni soprannumerarie nei riguardi del personale che risulta attualmente in ruolo nei singoli Educandati, si è ritenuto opportuno fissare determinate norme intese a sistemare l'attuale personale tenendo conto della specifica situazione di ciascuno insegnante.

I criteri che si sono voluti seguire sono analoghi a quelli resi operanti in occasione del riordinamento delle Cattedre di insegnamento delle Scuole ed Istituti statali dopo la riforma della Scuola del 1923.

Con l'articolo 6 si è voluto sistemare l'ambigua posizione del personale educativo che presta la sua opera negli Educandati e che, per effetto della già citata infelice formulazione del primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038,

era stato privato dal beneficio degli ulteriori sviluppi di carriera concessi al personale insegnante delle Scuole elementari dello Stato.

L'articolo 7 infine è sostanzialmente inteso ad autorizzare l'espletamento di concorsi speciali riservati al personale insegnante, educativo, contabile e di segreteria degli Educandati dello Stato.

Infatti, i posti che risulteranno vacanti alla data del 1° ottobre successivo alla entrata in vigore della presente legge, sia nei ruoli degli insegnanti delle Scuole secondarie annesse agli Educandati, dopo effettuato l'inquadramento previsto dall'articolo 5, che in quelli delle maestre istitutrici e del personale contabile e di segreteria, saranno messi a concorso speciale, *una tantum*, a favore del personale che negli anni scolastici dal 1943-44 al 1947-48 ha prestato lodevole servizio non di ruolo negli Educandati per almeno tre anni rispettivamente in qualità di professore, di maestra istituttrice o di maestra o di istituttrice e di incaricato dei servizi di economato e di segreteria.

Tale disposizione appare equa ed opportuna sia perchè si è reso necessario accordare, almeno in parte, a tale personale, che non ha potuto partecipare ai concorsi per ruoli speciali transitori per una poco chiara dizione della disposizione emanata in materia e su cui ebbe successivamente a pronunciarsi favorevolmente il Consiglio di Stato, una parte di quei vantaggi che sono stati concessi a tutti gli avventizi dello Stato ed agli insegnanti supplenti di ogni ordine di Scuole, e sia perchè, non essendosi banditi concorsi per il personale degli Educandati da più di diciotto anni, non sarebbe conveniente, per l'Amministrazione degli Educandati, rinunciare alla proficua esperienza di quel personale che da lunghi anni presta lodevole servizio alle dipendenze degli Istituti in questione.

Gli altri comma dell'articolo stabiliscono le modalità con cui deve essere espletato il suddetto concorso riservato.

Si fa presente che, in conseguenza della applicazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Senato, non conseguiranno nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai ruoli organici del personale insegnante di gruppo *A* degli Istituti di istruzione media annessi agli Educandati femminili governativi « SS. Annunziata » di Firenze, « delle Fanciulle » di Milano, « agli Angeli » di Verona, « Maria Adelaide » di Palermo, « Uccellis » di Udine e « San Benedetto » di Montagnana, previsti nelle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, sono sostituiti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di orari e obblighi di insegnamento negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, quelli indicati nella tabella n. 1 unita alla presente legge.

Presso gli Educandati femminili governativi di cui sopra funzionano le Scuole ed Istituti conformati previsti dalla tabella n. 2 annessa alla presente legge, che modifica la tabella n. 5 allegata al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi a Cattedre vacanti negli Istituti di istruzione media annessi agli Educandati femminili governativi di cui al precedente articolo sono richiesti gli stessi titoli di studio prescritti per l'ammissione ai concorsi per le corrispondenti Cattedre negli Istituti governativi di istruzione media e il titolo di abilitazione di cui all'articolo 21 del regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312. È abrogato l'articolo 9, secondo comma, del regio decreto 28 aprile 1927, n. 801.

Agli insegnanti degli Istituti di istruzione media annessi agli Educandati governativi di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e di carriera previsto per il personale insegnante degli Istituti governativi di istruzione media dal regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

Gli insegnamenti di cui all'annessa tabella n. 3 sono conferiti annualmente per incarico dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi del primo comma dell'articolo 24 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, e sostituiscono quelli previsti dalla tabella *B* unita al decreto legislativo luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1387, e successive modificazioni.

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, il trattamento economico del personale insegnante incaricato o supplente cui sono affidati gli insegnamenti di cui all'annessa tabella n. 3, od, in difetto di personale insegnante di ruolo, gli insegnamenti di cui alla annessa tabella n. 1, è disciplinato dalle stesse disposizioni che regolano il trattamento economico del personale insegnante incaricato e supplente dei corrispondenti Istituti e Scuole statali di istruzione secondaria. Al suddetto personale sono estesi gli stessi obblighi di insegnamento previsti per il personale incaricato e supplente delle Scuole ed Istituti di istruzione media statale.

Art. 4.

Gli insegnanti di storia dell'arte, di educazione fisica e ballo, di pianoforte, di economia domestica e di disegno, sono tenuti a prestare la loro opera, oltre che nei regolari corsi scolastici che tali insegnamenti comportano, anche a favore delle educande interne secondo le direttive della Direzione dell'Educandato, in orario *extra* scolastico e fino alla concorrenza di 16 ore settimanali per l'insegnamento di storia dell'arte, di 20 ore per l'insegnamento di educazione fisica e ballo, di 16 ore per l'insegnamento di pianoforte, di 16 ore per l'insegnamento di economia domestica e di 18 ore per l'insegnamento di disegno. Ad essi è riservato il trattamento economico rispettivamente previsto per gli insegnanti incaricati e supplenti di storia dell'arte nei Licei classici, di educazione fisica negli Istituti di istruzione media statali, di strumento musicale negli Istituti magistrali, di economia domestica e di disegno nelle corrispondenti Scuole medie statali.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il direttore spirituale, il medico chirurgo, il chirurgo dentista degli Educandati di cui all'articolo 1 e l'insegnante di musica e canto negli Educandati di Firenze, Milano, Palermo e Verona passano alle dipendenze dei singoli Educandati e cessano di essere a carico dello Stato.

Art. 5.

Salvo quanto previsto nei successivi comma, i professori iscritti nei ruoli *A* e *B* degli Educandati governativi di cui alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, e successive modifiche sono rispettivamente inquadrati nei ruoli *A* e *B* previsti nella tabella n. 1 annessa alla presente legge col grado e col trattamento economico corrispondente all'anzianità di servizio da essi maturata nel ruolo degli insegnanti del gruppo *A* degli Educandati.

Gli attuali insegnanti di ruolo *B* che ricoprono una Cattedra che, ai sensi della tabella n. 1 annessa alla presente legge, risulta di ruolo *A* saranno iscritti nel ruolo *A*, purché siano in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento nella Cattedra di ruolo *A* in cui verranno inquadrati. Agli effetti della determinazione del grado e del trattamento economico spettante nel ruolo *A* sarà tenuta presente l'anzianità di servizio maturata nel ruolo *B*, fatta deduzione di un coefficiente pari a tre anni di servizio.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, tenuto conto dei titoli di abilitazione o del tipo di concorso mediante il quale avvenne la nomina a ruolo o anche delle materie insegnate nell'ultimo quinquennio da ciascun professore, nelle quali, in seguito ad apposita ispezione, sia risultato giudizio favorevole sulla capacità e sulla preparazione dei singoli insegnanti, determinerà la Cattedra di insegnamento da attribuirsi a ciascuno degli attuali professori di ruolo in modo da evitare che possano verificarsi situazioni soprannumerarie rispetto all'organico degli insegnanti di ruolo *A* e quelli di ruolo *B* previsti nella tabella n. 1.

Gli attuali titolari delle Cattedre, che per effetto della presente legge vengono trasformate in incarico, continueranno a prestare la

loro opera negli Educandati per l'insegnamento della materia o del gruppo di materie oggetto degli incarichi e saranno iscritti in apposito ruolo transitorio. Ad essi è consentito di acquisire nel ruolo transitorio un trattamento economico e uno sviluppo di carriera conforme a quello previsto per il personale insegnante degli Istituti governativi di istruzione secondaria dal regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modifiche, in relazione alla natura dell'insegnamento impartito. All'atto dell'inquadramento nel ruolo transitorio a detti insegnanti sarà attribuito il grado e il trattamento economico conseguenti al computo dell'anzianità maturata nel ruolo degli insegnanti di gruppo *A* degli Educandati secondo i criteri enunciati nel primo e secondo comma del presente articolo.

Nei confronti dei professori iscritti nei ruoli *A* e *B* delle Scuole annesse agli Educandati governativi di cui alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, e successive modifiche, che non possano ottenere l'inquadramento nei ruoli *A* e *B* previsti dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge o che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma, potrà disporsi il passaggio in Cattedra di Scuole o di Istituti di istruzione secondaria statali di pari gruppo e ruolo, delle quali abbiano il prescritto titolo di abilitazione almeno in una delle materie oggetto delle Cattedre stesse, attribuendo nel nuovo ruolo il grado e il trattamento economico corrispondenti all'anzianità di servizio maturato nel ruolo di provenienza.

Art. 6.

Alle maestre, alle maestre istitutrici e alle istitutrici dei ruoli di cui alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, è attribuita l'unica qualifica di maestre istitutrici. Ad esse si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e di carriera degli insegnanti di ruolo delle scuole elementari di Stato.

Alle maestre istitutrici non di ruolo, che i singoli Educandati sono autorizzati ad assumere, previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione, unicamente in relazione

a corrispondenti posti di ruolo vacanti, si applicano le disposizioni sul trattamento economico degli insegnanti elementari non di ruolo delle Scuole elementari dello Stato.

Art. 7.

I posti che risultano vacanti alla data del 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge, sia nei ruoli degli insegnanti delle Scuole secondarie degli Educandati, dopo effettuato l'inquadramento previsto dall'articolo 5, che in quelli delle maestre istitutrici e del personale contabile e di segreteria, saranno messi a concorso speciale, una volta tanto, a favore del personale che negli anni scolastici dal 1943-44 al 1947-48 abbia prestato lodevole servizio non di ruolo negli Educandati per almeno tre anni rispettivamente in qualità di professore, di maestra istituttrice o di maestra o di istituttrice e di incaricato dei servizi di economato e di segreteria.

Il limite massimo di età per partecipare ai concorsi speciali per la nomina ad insegnanti delle Scuole secondarie ed a maestre istitutrici è di 45 anni alla data del bando; quello per partecipare ai concorsi speciali per il personale di economato e di segreteria è di 35 anni alla data del bando. Sono applicabili, nei riguardi degli aspiranti ai predetti concorsi, le disposizioni dell'articolo 16, lettera *f* del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, e, nei riguardi degli aspiranti ai concorsi speciali per il personale di economato e segreteria, le disposizioni che prevedono gli aumenti dei limiti

massimi di età in favore dei reduci di guerra ed assimilati per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Detti concorsi saranno per titoli e per esami secondo le norme contenute nei regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1° ottobre 1931, n. 1312. È data però facoltà al Ministero della pubblica istruzione di poter bandire un concorso unico nazionale.

I posti che messi a concorso ai sensi dei precedenti comma rimangono scoperti per mancanza di candidati idonei e quelli che si renderanno vacanti dopo il 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge, saranno messi a concorso a norma e con le modalità prescritte dal 1° comma dell'articolo 2 della presente legge.

Per l'ammissione ai concorsi speciali per le Cattedre di insegnamento è necessario il possesso della laurea o del diploma universitario o di Istituto superiore richiesti per l'ammissione ai concorsi per le corrispondenti Cattedre negli Istituti governativi di istruzione secondaria.

Il periodo di servizio nel quinquennio 1943-1944 al 1947-48 viene ridotto a un anno per gli insegnanti non di ruolo che in quel periodo fossero stati già in possesso del titolo di idoneità o di abilitazione all'insegnamento relativo ad almeno una delle materie della Cattedra messa a concorso.

Per i combattenti, i reduci e gli appartenenti a categorie assimilate, partecipanti ai concorsi di cui al presente articolo, il periodo di servizio richiesto è ridotto a due anni.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 1.

ORGANICI DEL PERSONALE INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA
ANNESSI AGLI EDUCANDATI FEMMINILI GOVERNATIVI.

MATERIE DI INSEGNAMENTO	Gruppo	Ruolo	Numero delle Cattedre di ruolo negli Educandati di						TOTALE
			Firenze	Milano	Verona	Palermo	Udine	Montagnana	
Lettere italiane e latine (Liceo)	A	A	1	1	1	1	—	—	4
Lettere latine e greche (Liceo)	A	A	1	1	1	1	—	—	4
Filosofia e storia (Liceo)	A	A	1	1	1	1	—	—	4
Matematica (Ginnasio), matematica e fisica (Liceo)	A	A	1	1	1	1	—	—	4
Scienze naturali, chimica e geografia (Liceo)	A	A	1	1	1	1	—	—	4
Materie letterarie (Ginnasio)	A	A	2	2	2	2	—	—	8
Lingua e lettere italiane, storia e geografia (Magistrale)	A	A	—	—	—	—	1	1	2
Lingua e lettere latine, storia e geografia (Magistrale)	A	A	—	—	—	—	1	1	2
Filosofia, pedagogia e psicologia (Magistrale)	A	A	—	—	—	—	1	1	2
Matematica e fisica (Magistrale)	A	A	—	—	—	—	1	1	2
Materie letterarie (Scuola media)	A	B	3	3	3	3	3	3	18
Matematica (Scuola media)	A	B	1	1	1	1	1	1	6

TABELLA N. 2.

EDUCANDATI FEMMINILI GOVERNATIVI

SCUOLE CONFORMATE.

(Articolo 38 del regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312).

MILANO « delle Fanciulle »:	Scuola media, Ginnasio, Liceo classico.
FIRENZE « SS. Annunziata »:	Scuola media, Ginnasio, Liceo classico.
VERONA « agli Angeli »:	Scuola media, Ginnasio, Liceo classico.
PALERMO « Maria Adelaide »:	Scuola media, Ginnasio, Liceo classico.
UDINE « Uccellis »:	Scuola media, Istituto magistrale.
MONTAGNANA « San Benedetto »:	Scuola media, Istituto magistrale.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 3.

INCARICHI PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE
MEDIA ANNESSI AGLI EDUCANDATI FEMMINILI GOVERNATIVI,

MATERIE DI INSEGNAMENTO	EDUCANDATI FEMMINILI GOVERNATIVI DI						TOTALE
	Firenze	Milano	Verona	Palermo	Udine	Montagnana	
Geografia nella prima classe dell'Istituto magistrale, scienze naturali, chimica e geografia nella II, III, IV classe dell'Istituto magistrale	—	—	—	—	1	1	2
Lingua italiana, lingua latina, storia e geografia (classe collegamento magistrale)	—	—	—	—	1	1	2
Canto (Magistrale)	—	—	—	—	1	1	2
Religione (Scuola media, Ginnasio, Liceo, Magistrale)	1	1	1	1	1	1	6
Lingua straniera	1	1	1	1	1	1	6

INCARICHI PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE
MEDIA ANNESSI AGLI EDUCANDATI FEMMINILI GOVERNATIVI E PER PRESTAZIONE
EXTRA SCOLASTICHE

MATERIE DI INSEGNAMENTO	EDUCANDATI GOVERNATIVI DI						TOTALE
	Firenze	Milano	Verona	Palermo	Udine	Montagnana	
Disegno	1	1	1	1	1	1	6
Storia dell'arte	1	1	1	1	1	1	6
Educazione fisica e ballo	1	1	1	1	1	1	6
Pianoforte	1	1	1	1	1	1	6
Economia domestica	1	1	1	1	1	1	6